
Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 novembre 2025, n. 1779

Regolamento attuativo dell'art. 3, comma 2, della Legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 (Disciplina del modello di educazione in natura agri nido e agri infanzia. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19) - Approvazione in via definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;
- l'art. 15, del nuovo Regolamento interno della Giunta regionale recante "Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale", adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 23 dicembre 2024.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Istruzione e Università, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
2. di **approvare in via definitiva** il Regolamento regionale attuativo dell'art. 3, comma 2, della Legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 "Disciplina del modello di educazione in natura agri nido e agri infanzia. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19", come riportato nell'Allegato A alla presente proposta di Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di **dare atto** che il Presidente della Giunta regionale provvederà all'emanazione, ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. c) dello "Statuto della Regione Puglia", del Regolamento suddetto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia;
4. di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Regolamento attuativo dell'art. 3, comma 2, della Legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 "Disciplina del modello di educazione in natura agri nido e agri infanzia. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19" - Approvazione in via definitiva.

VISTI

- l'art. 33 della Costituzione che recita: *"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato"*;
- l'art. 34 della Costituzione che recita: *"La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi."*;
- la Legge n. 444 del 18 marzo 1968 *"Ordinamento della scuola materna statale"*;
- la Legge n. 1044 del 6 dicembre 1971 *"Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato"*;
- la Legge n. 62 del 10 marzo 2000 *"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"*;
- la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- il Decreto Legislativo n. 53 del 19 febbraio 2004 *"Definizione delle norme generali relative alla Scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53"*;
- il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 *"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione"*;
- la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- il D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni"*;
- il Decreto Registro Ufficiale (U) 6525 del 5 marzo 2018 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia di costituzione del Tavolo di lavoro interistituzionale paritetico per accompagnare il processo di istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, co. 180 – 101 lett. c), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021 recante il Piano nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.
- il Documento elaborato dalla Commissione per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, inviato alla Conferenza delle Regioni dal Ministero dell'Istruzione con Nota Protocollo n. 687 del 18/05/2020 - AOODPIT Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione, in tema di *"Legami educativi a distanza (LEAD)"*;
- il Decreto Ministeriale n. 334 del 22 novembre 2021 di adozione delle *"Linee pedagogiche per il Sistema integrato zerosei"* di cui all'art. 10, co. 4 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017;
- il Decreto Ministeriale n. 43 del 24 febbraio 2022 di adozione degli *"Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 5, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65"*.

VISTI INOLTRE

- la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006, *Disciplina del sistema integrato dei servizi dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 s.m.i. attuativo della Legge Regionale n. 19/2006;
- la Legge Regionale n. 7 del 21 marzo 2007, *Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia*;
- la Legge Regionale n. 31 del 4 dicembre 2009, *Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione*;
- il Regolamento Regionale 31 maggio 2012, n. 10 attuativo della Legge Regionale n. 31/2009;
- la Comunicazione programmatica del 17/03/2021 alla Giunta Regionale con la quale il Gruppo di lavoro inter-assessorile ha presentato il *"Documento di indirizzo per una strategia regionale per il contrasto alla povertà educativa"*;
- la DGR n. 556 del 06/04/2021 recante *"Programmazione degli interventi nell'ambito del sistema dell'istruzione. Approvazione dello schema di Documento Preliminare alla Programmazione Scolastica comunale e intercomunale e prime indicazioni per le programmazioni provinciali. Approvazione dello schema di Accordo per l'aggiornamento continuo dei dati sull'assetto delle Istituzioni Scolastiche regionali"*;

- la DGR n. 720 del 03/05/2021 "Agenda di genere della Regione Puglia. Approvazione Linee guida per la valutazione di impatto di genere. Costituzione del Gruppo di lavoro e avvio del confronto con il partenariato economico e sociale";
- la DGR n. 1304 del 04/08/2021, D. Lgs. n. 65/2017 per la "Definizione dei caratteri attuativi della formazione congiunta zerosei";
- la DGR n. 886 del 20/06/2022 di attuazione dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 in tema di "Poli per l'infanzia - Primi indirizzi per la Programmazione regionale";
- la Legge Regionale n. 2 del 21/03/2023 in tema di "Disciplina del modello di educazione in natura agrinido e agri-infanzia. Modifiche alla Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)";
- le osservazioni dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'art. 149 della Legge Regionale n. 42 del 31/12/2024, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025)";
- la Legge Regionale n. 4 del 14/04/2025 in tema di "Misure di promozione in materia di innovazione aperta e intelligenza artificiale e disposizioni varie".

VISTO INFINE

- la DGR n. 1466 del 15/09/2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la DGR n. 1295 del 26/10/2024 recante Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale.

PREMESSO CHE

- con l'approvazione della Legge regionale n. 2/2023 si è inteso disciplinare il modello di educazione in natura per tutti i casi in cui l'offerta di servizi educativi per l'infanzia e di scuole dell'infanzia si svolga prevalentemente a contatto con l'ambiente naturale all'aperto;
 - con Deliberazione n. 1121 del 4 agosto 2025, al fine di dare attuazione all'art. 3, comma 2, della Legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 (Disciplina del modello di educazione in natura agri nido e agri infanzia. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19), la Giunta regionale ha adottato apposito Schema di Regolamento regionale attuativo della normativa in rilievo, come modificata con Legge regionale n. 42/2024 e n. 4/2025 al fine di allineare il testo di legge regionale alla vigente disciplina nazionale in tema di servizi educativi per minori e scuole dell'infanzia, di cui al D. Lgs. n. 65/2017;
 - lo schema del Regolamento conferma l'impianto complessivo della Legge Regionale n. 2/2023, sostanzialmente disciplinando le disposizioni in essa contenute attraverso:
 - l'articolazione dei caratteri distintivi del modello di educazione in natura;
 - la definizione degli attori del progetto educativo in natura e del contenuto professionale specifico degli esperti da affiancare al personale educativo e docente;
 - l'indicazione delle risorse logistiche per lo svolgimento del modello di educazione in natura.
- Lo schema di regolamento di cui al presente provvedimento si compone di n. 7 articoli.

CONSIDERATO CHE

- partendo dallo scenario di funzionamento e di finanziamento dei sistemi di offerta educativa e scolastica da zero a sei anni, la Legge regionale n. 2/2023 consente di accrescere in Puglia la quantità e la qualità dei percorsi educativi e di istruzione offerti alle famiglie e ai minori da zero a sei anni e che il Regolamento regionale attuativo della stessa consente di dare avvio alle procedure per il riconoscimento dei servizi educativi che intendono applicare il modello di educazione in natura;
- lo Schema di Regolamento regionale adottato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1121/2025 è stato trasmesso, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione consiliare permanente competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art. 44 della Legge Regionale n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della Legge Regionale n. 44/2014.

PRESO ATTO

- che con Decisione n. 61 adottata dalla VI Commissione consiliare permanente nella seduta del 10 settembre 2025 in merito allo Schema di Regolamento attuativo dell'art. 3, comma 2, della Legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 "Disciplina del modello di educazione in natura agri nido e agri infanzia.

Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19", all'unanimità dei voti dei Commissari presenti, è stato espresso parere "favorevole" al provvedimento.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e di cui si è preso atto

si propone alla Giunta Regionale di approvare in via definitiva il *Regolamento attuativo dell'art. 3, comma 2, della Legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 "Disciplina del modello di educazione in natura agri nido e agri infanzia. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19"*.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE)2016/679

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 44, co. 1 dello Statuto della Regione Puglia, come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a), Legge regionale n. 44/2014, al fine di approvare in via definitiva il *Regolamento attuativo dell'art. 3, comma 2, della Legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 "Disciplina del modello di educazione in natura agri nido e agri infanzia. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19"*, si propone alla Giunta Regionale:

1. di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
2. di **approvare in via definitiva** il Regolamento regionale attuativo dell'art. 3, comma 2, della Legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 "Disciplina del modello di educazione in natura agri nido e agri infanzia. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19", come riportato nell'Allegato A alla presente proposta di Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di **dare atto** che il Presidente della Giunta regionale provvederà all'emanazione, ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. c) dello "Statuto della Regione Puglia", del Regolamento suddetto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia;
4. di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile E.Q. Promozione del Sistema integrato zerosei e valorizzazione della lingua madre (Avv.

Cristina Sunna)

Cristina

Sunna

10.11.2025

11:35:30

GMT+02:00



Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università (Arch. Maria Raffaella Lamacchia)



Maria Raffaella
Lamacchia
10.11.2025 11:42:47
GMT+01:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., **NON RAVVISA** la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione (Avv. Silvia Pellegrini)



Silvia Pellegrini
11.11.2025 12:30:04
GMT+01:00

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Sebastiano Leo, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro (Prof. Sebastiano Leo)

Leo
Sebastiano Giuseppe
12.11.2025
17:37:50
UTC



Dalla pagina successiva segue l'Allegato A le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a partire dalla pagina 1.

ALLEGATO A

SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento attuativo dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 "Disciplina del modello di educazione in natura agri nido e agri infanzia. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19".

Relazione illustrativa

Il presente regolamento attua la Legge regionale n. 2 del 21 marzo 2023 in tema di Disciplina del modello di educazione in natura. La Legge in rilievo è stata oggetto di osservazioni da parte dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, mirate a richiamare l'attenzione del Legislatore regionale sulla vigente disciplina legislativa del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni (D. Lgs. n. 65/2017), che hanno comportato successivi interventi di modifica e adeguamento con le Leggi regionali n. 42/2024 e n. 4/2025.

Il Regolamento che si propone di approvare conferma l'impianto della Legge regionale n. 2/2023 e tiene conto delle disposizioni in esso contenute attraverso:

- la precisazione che la norma di legge regionale disciplina il "modello di educazione in natura" e non introduce una nuova tipologia di unità di offerta educativa;
- la definizione che le caratteristiche del progetto educativo basato sulla conoscenza della natura e dell'ambiente naturale con un approccio esperienziale possono essere organizzate per classi di età da tre a trentasei mesi (nido e servizi educativi per minori), da tre a sei anni (scuola dell'infanzia), da tre mesi a sei anni (Polo per l'infanzia zerosei), c.d. sistema integrato, in ottica di continuità pedagogica "zerosei";
- l'articolazione dei caratteri distintivi del modello di educazione in natura;
- la definizione degli attori del progetto educativo in natura e del contenuto professionale specifico degli esperti da affiancare al personale educativo e docente;
- l'indicazione delle risorse logistiche per lo svolgimento del modello di educazione in natura.

Alla luce di tale premessa, i servizi educativi per minori e le scuole dell'infanzia che adottano un progetto educativo in natura ai sensi della Legge e del Regolamento in rilievo accedono alle misure di sostegno previste per tutte le unità di offerta della medesima tipologia rientranti nel Sistema integrato zerosei.

Si riportano di seguito i contenuti dei diversi articoli del Regolamento, evidenziando i principali contenuti normativi della disciplina.

L'articolo 1 definisce il "Contesto di riferimento" del Regolamento richiamando tutta la vigente normativa nazionale e regionale applicabile al funzionamento e alla gestione dei servizi educativi per l'infanzia.

L'articolo 2 prevede la definizione di "Ambiente naturale esterno" al fine di precisare il campo di applicazione oggettivo della disciplina legislativa.

L'articolo 3 entra nel vivo della regolamentazione e, quindi degli obiettivi della Legge, enucleando i "Caratteri distintivi dell'educazione in natura" che devono contraddistinguere il progetto educativo basato sull'approccio, la conoscenza e l'esperienza della natura da parte delle bambine e dei bambini sin dall'età prescolare. La norma peraltro precisa che l'esperienza del contatto con la natura non prescinde dall'utilizzo delle tecnologie multimediali al passo con i tempi, che costituiscono un linguaggio particolarmente familiare ai nativi digitali.

L'articolo 4 elenca gli "Attori del progetto educativo in natura" precisando che, oltre ai nuclei familiari, all'ente locale competente per territorio dell'unità di offerta, al personale educativo e docente previsto dalla vigente normativa del Sistema integrato zerosei, lo svolgimento di un progetto educativo in natura comporta la necessità di una verifica sul possesso di competenze specifiche, che possono essere anche essere ricoperte dal personale addetto, ove lo stesso abbia conseguito appositi titoli di studio, ovvero possono essere reperite attraverso l'individuazione di esperti/e con adeguato percorso formativo documentabile.

L'articolo 5, in tema di "Contenuto professionale del modello di educazione in natura", richiama la vigente normativa regionale dei servizi educativi per minori con riguardo al personale educativo e la vigente normativa nazionale con riguardo al personale docente per il progetto in natura che interessa una scuola dell'infanzia; sempre con specifico riguardo ai servizi educativi per minori, il Regolamento prevede la figura del pedagogo con funzione di coordinamento pedagogico e fissa uno standard orario minimo di cinque ore giornaliere a supporto del personale educativo; infine, prevede la presenza di esperti/e di educazione in natura in possesso di titoli di studio adeguati e/o di esperti/e in una specifica attività oggetto del progetto educativo in natura che si intende svolgere.

L'articolo 6 elenca, a titolo esemplificativo e non esaustivo le "Risorse logistiche per lo svolgimento del modello di educazione in natura".

L'art. 7 rubricato "Rinvii alla L. r. 10 luglio 2006, n. 19 smi e al Regolamento regionale n. 4 del 2007 smi" fa espresso rinvio alle disposizioni della Legge regionale n. 19/2006 smi e del Regolamento regionale n. 4/2007 attuativo della stessa ricomponendo il richiamo della disciplina del modello di educazione in natura al Sistema integrato zerosei.

Regolamento attuativo dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 "Disciplina del modello di educazione in natura agri nido e agri infanzia. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19"

Articolo 1

Oggetto

1. Con il presente Regolamento si dà attuazione alle prescrizioni della Legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 (Disciplina del modello di educazione in natura agri nido e agri infanzia. Modifiche alla Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia") come modificata dalla legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2025) e dalla Legge regionale 14 aprile 2025, n. 4 (Misure di promozione in materia di innovazione aperta e intelligenza artificiale e disposizioni varie).
2. Il Regolamento tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla Legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 ed assume come propri criteri regolativi le fonti giuridiche nazionali e sovranazionali richiamate dalla medesima Legge regionale; valorizza l'originalità istituzionale dei profili funzionali ed organizzativi ivi disegnati.

Articolo 2

Ambiente naturale esterno

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 2/2023, si considera "ambiente naturale esterno" il luogo di apprendimento dove si svolge l'educazione all'aperto che può essere o meno attiguo all'unità di offerta educativa purché collegato con percorsi o mezzi di trasporto che garantiscano la sicurezza dei bambini ed avente i caratteri dettagliati nell'art. 3.

Articolo 3

Caratteri distintivi del modello di educazione in natura

1. Il modello di educazione in natura privilegia l'ambiente esterno come contesto educativo e valorizza un approccio esperienziale all'apprendimento, favorendo una crescita dei bambini non solo cognitiva, ma anche emotiva, fisica e relazionale. Nel progetto educativo in natura non è determinante la prossimità dell'ambiente naturale esterno con l'immobile autorizzato al funzionamento dell'unità di offerta, quanto la coerenza con il progetto educativo fondato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 2/2023, su esperienze percettivo-sensoriali, socio-motorie ed esplorative di contatto con la natura da svolgere prevalentemente negli ambienti esterni.
2. L'educazione in natura è articolata in progetti educativi adeguati a fasce di età compresa fra tre e trentasei mesi e tra tre e sei anni, ma può altresì svolgersi in specifiche attività basate sulla continuità pedagogica verticale zerosei.
3. Il modello di educazione in natura consiste in una proposta educativa tesa ad assicurare l'armonioso sviluppo delle capacità emotivo-affettive, sociali, motorie e cognitive dei bambini e delle bambine all'interno di contesti all'aperto, organizzati in maniera da attivare processi di apprendimento ed accrescere l'interazione con l'ambiente naturale esterno.
4. Le attività educative in natura consistono in esperienze manipolative, movimento, arrampicata, esplorazione e in tutti i tipi di apprendimento che è possibile attivare in modalità all'aperto (*outdoor*). Lo svolgimento del progetto educativo specifico può prevedere l'accesso alle più avanzate tecnologie multimediali, se strumentali rispetto al modello dell'educazione in natura.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, ove il nido o il servizio educativo per minori sia ubicato in una azienda agricola, gli enti locali verificano, oltre al rispetto delle normative tecniche di settore, tra le quali quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di superamento e non creazione di barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, che:
 - a. gli spazi ordinariamente utilizzati per le attività educative in natura siano distinti da quelli destinati all'espletamento delle attività agricole, siano collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini e siano di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del nido;
 - b. i percorsi di accesso al nido in natura siano separati e recintati rispetto ai percorsi e alle aree destinate alle attività produttive agricole (es: macchinari agricoli, pozzi, vasche di raccolta delle acque, etc.) onde garantire la sicurezza, la salubrità e l'igiene degli spazi aperti utilizzati.
6. Per garantire l'attuazione delle indicazioni in ordine all'inclusione e alla qualificazione dei processi di integrazione dei bambini disabili con certificazione per l'integrazione scolastica (CIs, CI), nei servizi

educativi per la prima infanzia sono assicurati, in relazione alle esigenze del bambino, gli opportuni accorgimenti in ordine al numero degli educatori e alle modalità organizzative con riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente. Per facilitare i processi di integrazione dei bambini che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale riconosciuto dai servizi sociali territoriali, i servizi educativi e di istruzione per l'infanzia basati sul modello dell'educazione in natura attuano specifiche misure organizzative, correlate alle esigenze dei bambini.

Articolo 4

Attori del progetto educativo in natura

1. Sono attori del progetto educativo in natura:
 - a. nuclei familiari;
 - b. gestori di nido, di servizi educativi per minori e/o di scuola dell'infanzia;
 - c. enti locali;
 - d. educatori/educatrici, esperti/e specializzati/e nell'educazione in natura.
2. I nuclei familiari condividono consapevolmente il progetto educativo in natura che deve essere articolato per l'arco dell'annualità educativa, collaborando alla sua attuazione come co-protagonisti.
3. I gestori del nido, di servizi educativi per minori e/o di scuola dell'infanzia elaborano il progetto educativo di cui al comma 2 sulla base del percorso pedagogico di educazione in natura che si intende attuare nel corso dell'annualità educativa, individuando le figure addette e provvedendo alla formazione continua del personale coinvolto.
4. Gli enti locali, nell'esercizio della propria funzione di coordinamento pedagogico territoriale e delle funzioni loro proprie in tema di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per minori, verificano che il progetto educativo in natura sia coerentemente descritto all'interno della Carta dei servizi e sia supportato dalle professionalità previste dalla legge regionale e dal presente regolamento. Inoltre, possono promuovere iniziative di educazione in natura anche attivando intese che prevedano la fruizione di ambienti naturali al di là della cinta urbana.
5. Educatori/educatrici ed esperti/e specializzati/e nell'educazione in natura progettano e realizzano le iniziative pedagogiche necessarie per le finalità indicate dalla legge regionale, fondate sull'esperienza in natura attiva e creativa nella quotidianità, dialogando con i nuclei familiari.

Articolo 5

Contenuto professionale del modello di educazione in natura

1. Oltre a quanto stabilito ai commi 3 e 4 del presente articolo, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni erogate nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia che adottano il modello di educazione in natura, sono richieste in aggiunta, rispetto ai titoli di studio previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle mansioni educative e didattiche, ulteriori competenze mirate a valorizzare le esigenze dello specifico progetto educativo acquisite tramite l'acquisizione di attestati di corsi di formazione sull'educazione in natura, titoli rilasciati da enti di formazione e università mirati al riconoscimento di capacità di progettare attività educative all'aperto, di gestire gruppi in contesti naturali, di utilizzare materiali e risorse naturali in modo sicuro e creativo e di favorire la connessione tra bambini e natura.
2. L'équipe educativa è composta da:
 - a. educatori/educatrici di servizi educativi per minori e docenti di scuole dell'infanzia, ai sensi di legge, in numero adeguato alla ricettività autorizzata, secondo le disposizioni della vigente normativa regionale e nazionale;
 - b. n. 1 pedagista per ciascun servizio educativo per minori, che coordina e coadiuva le figure addette per almeno cinque ore al giorno, non obbligatoriamente in concomitanza all'orario di apertura e funzionamento dell'unità di offerta;
 - c. n. 1 esperto/esperta di educazione in natura con un titolo di formazione o di studio specifico rilasciato da ente di formazione o università, il cui ruolo può essere svolto anche da uno degli educatori di cui alla lett. a. del presente articolo a condizione che sia formalmente in possesso dello specifico titolo di studio ulteriore e n. 1 esperto/a specializzato/a in relazione alle specificità del singolo progetto educativo in natura che si intende realizzare nell'arco dell'annualità educativa ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
3. Per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento, il personale educativo e quello ausiliario non deve trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet) e deve dichiarare le qualità morali possedute ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento al fatto di non aver riportato condanna con sentenza definitiva per reati contro la persona e per i reati di cui all'art. 572

c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) o 610 c.p. (violenza privata). Ai sensi dell'art. 445, comma 1 bis del codice di procedura penale si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. Ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI) chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, ha l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale "al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

Articolo 6

Risorse logistiche per lo svolgimento del modello di educazione in natura

1. Il nido o il servizio educativo per minori e la scuola dell'infanzia che attuano il modello di educazione in natura dispongono, oltre che di ambienti all'aperto, degli ambienti chiusi conformi alla vigente normative tecniche di settore, tra i quali quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive. Nel progetto educativo di educazione in natura anche le attività che, di norma, si svolgono al chiuso assumono configurazioni per le quali predomina l'approccio outdoor; pertanto, le unità di offerta sono comunque dotate di spazi come cortili e pergolati.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per l'attuazione del modello di di educazione in natura sono richiesti:
 - a. opere edilizie e impiantistiche ed interventi di arredo che facilitano le attività formative ed educative all'aperto, il gioco, la ricreazione, l'esplorazione, in condizioni di sicurezza e protezione rispetto ai fattori di rischio;
 - b. pavimentazioni esterne plurifunzionali e adatte a ogni condizione meteorologica;
 - c. interventi di modellazione del terreno per rendere agevoli iniziative di esplorazione, momenti ludici, speciali attività motorie; sedute; fontanelle con acqua potabile e/o con punto di presa d'acqua per usi diversi;
 - d. spazi interni ed esterni, arredi e giochi aventi caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori; artefatti realizzati con materiali naturali in grado di valorizzare esperienze neurosensoriali e psicomotorie, quali: casette; capanne; piccoli rifugi; varie tipologie di tende da campeggio; case per gli gnomi, solitamente in legno, anche posizionate sugli alberi o in piccoli anfratti rupestri; attrezzature e percorsi di tree climbing adeguati alle fasce di età; piccole cabine che possano funzionare da wc all'aperto, eco-toilette, compost toilette, bagni chimici e simili.
3. Le risorse logistiche di cui al presente articolo rispondono a requisiti di ecosostenibilità certificata ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea e puntano a insegnare a muoversi con padronanza in contesti naturali, anche precari, per imparare a rilevare la precarietà e il pericolo, ad aggirare l'ostacolo e, con l'aiuto delle figure professionali addette, a trasformare l'inciampo in occasione di autonomia e di emancipazione.
4. La manipolazione di tronchi, foglie, insetti, vermi, terra, pietre e quanto la natura può offrire fa parte dell'esperienza ricca e viva che conduce ad apprendere come ci si muove nel mondo.
5. Il progetto di educazione in natura può valorizzare, ove insistano nell'unità di offerta, risorse strumentali quali la stalla, la voliera, un recinto che ospita piccoli animali da cortile, l'orto, il giardino, le siepi "amministrate" dai bambini e dalle bambine, il camino, il lavabo all'aperto, nell'ottica di:
 - a. privilegiare forme efficaci di avvicinamento agli animali;
 - b. insegnare a prendersi cura di fiori e ortaggi e a confrontarsi con i temi quali la stagionalità, la ciclicità dei processi, l'ecosostenibilità, la riciclabilità dei materiali;
 - c. esaltare la naturalità delle cose attraverso esperienze come: potare, vendemmiare e pigiare l'uva nei tini, pelare, portare da mangiare agli animali, piegare tovaglioli e tovaglie, avvitare e svitare e così via.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento regionale si rinvia alla legge regionale 19/2006 e al Regolamento regionale 4/2007.